

	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO	
	DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E FORNITURA DI	
	ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA	
	ILLUMINAZIONE	
	APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE	
	L'anno 2024, il giorno 15 del mese di luglio, in collegamento da remoto, con	
	la presente scrittura privata avente forza di legge tra le parti, redatta in doppio	
	originale e da registrarsi in caso d'uso,	
	tra	
	a) Caroli arch. Lucia nata a Seriate (Bg) il 20/05/1968, domiciliato per la	
	carica presso il Comune di Orio al Serio (Bg) in Via Locatelli n.20 che	
	dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse del Comune di Orio al Serio, codice fiscale 80038190163 e	
	partita IVA 00723880167 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile	
	del Settore Gestione Territori e Ambiente, di seguito nel presente atto	
	denominato semplicemente "il Comune" o anche "l'Affidante";	
	e	
	b) il dott. Ugo Ottaviano Zanello, (nato a Milano, il 16.06.1962, C.F.	
	ZNLGTV62H16F205Y, domiciliato per la carica presso la sede della società)	
	che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse di Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l. con	
	sede in Via G. Pastore n. 2/4, 20056 - Trezzo sull'Adda (MI), che rappresenta	
	nella sua qualità di Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede	
	della società, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "la	
	Società" oppure anche l'Affidatario";	
	1	

PREMESSO

- che Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l. è una Società “in house” a totale capitale pubblico locale, della quale il Comune è socio;

- che ATES è una società operante nell’ambito dei servizi di gestione dell’efficienza energetica come ESCO, i propri comuni soci, ed ha stipulato con essi contratti con o senza garanzia di risultato;

- che, nell’espletamento del presente contratto, opera in applicazione del proprio sistema di gestione della Compliance in accordo alle norme internazionali ISO9001 - revisioni vigenti e della norma italiana UNICEI 11352 - versione vigente. In particolare, rispetto a quest’ultimo punto, dichiara che il presente contratto è redatto prendendo come riferimento l’allegato XIII, direttiva 2012/27/EU e l’appendice B della norma UNICEI 11352: 2014 “Contenuti minimi dell’offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica”, attraverso la quale si obbliga a dare piena attuazione alle misure previste dal presente contratto;

- che il presente contratto viene redatto nel rispetto dei CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) di cui al Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP), redatto ai sensi della legge 296/2006 -articolo 1 commi 1126, 1127, 1128- adottato con decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 (GU n. 107 del 8 maggio 2008);

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue.

Premesse

Le premesse sono da intendersi parte integrante del presente contratto.

Articolo 1 - (Oggetto del contratto)

Il presente contratto ha per oggetto:

- la conduzione degli impianti di illuminazione pubblica comunale, così come descritta nel successivo paragrafo 1.1 (“Conduzione degli impianti”);
- la manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, unitamente al controllo periodico dei medesimi, attività descritta nel successivo paragrafo 1.2.(“Manutenzione ordinaria”);
- l’eventuale manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, secondo quanto descritto nel successivo paragrafo 1.3.(“Manutenzione straordinaria”);
- la fornitura del vettore energetico per gli impianti di illuminazione appartenenti al patrimonio comunale oltre ad eventuali impianti semaforici o segnaletici, qualora inseriti nelle consistenze;
- la realizzazione, qualora non presente, di un censimento aggiornato di almeno livello 2 degli impianti di pubblica illuminazione esistenti oltre al mantenimento del suo aggiornamento per l’intera durata contrattuale. Il censimento di livello 2 prevede la rilevazione di informazioni necessarie a conoscere in modo puntuale ed esaustivo lo stato dell'impianto in rapporto a quadri di alimentazione, punti luce, linee di alimentazione e ambiti illuminati, a consentire la valutazione esaustiva del rispetto delle leggi e delle norme tecniche applicabili. Sulla base di tali informazioni possono essere redatti, se necessario, eventuali progetti definitivi o esecutivi;
- la realizzazione di interventi di efficientamento non previsti nel presente contratto, ma richiesti dall’amministrazione nel corso della durata del

rapporto contrattuale, che dovranno essere affidati ad ATES con successivo provvedimento amministrativo comunale.

Successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, ATES provvederà a ad effettuare la voltura a proprio nome di tutti i punti di distribuzione di Energia Elettrica (POD) attualmente in carico al Comune asserviti agli impianti di pubblica illuminazione, qualora non già intestati e di cui Allegato C (Elenco POD), da intendersi parte integrante del presente contratto.

1.1 (Conduzione degli impianti)

Per “conduzione” degli impianti si intende:

- a) l’insieme di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e regolazione atte a garantire l’accensione e lo spegnimento degli impianti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e pertanto il mantenimento del servizio;
- b) le attività informative e formative iniziali atte ad istruire il personale comunale sulla gestione e sulle modalità di svolgimento del servizio;
- c) la redazione di specifico Piano di Intervento per tutta la durata del Contratto;
- d) la verifica semestrale dei quadri e di tutti i componenti, con particolare controllo delle serrature;
- e) la verifica periodica e comunque annuale delle cassette di derivazione e di smistamento, dei sostegni, dei tubi, dei tegoli protettivi dei cavi, dei pozzetti e delle armature al fine di accertare l’isolamento delle apparecchiature elettriche, l’isolamento dei cavi e l’efficienza della messa a terra sia dei sostegni che delle centraline;
- f) l’assistenza tecnica, fornita con personale specializzato e con i mezzi necessari, agli enti preposti ai controlli sugli impianti, alla Società fornitrice

l'energia elettrica e al Comune nel caso di interventi per nuovi allacciamenti

e/o modifiche degli impianti esistenti;

g) l'accesso e la reperibilità saranno garantiti attraverso numeri telefonici operativi nei giorni di funzionamento previsti dal Comune, dalle ore 8:00 alle ore 17:00 oltre ad un indirizzo e-mail ed un numero di fax attivi 365 giorni l'anno dalle ore 0:00 alle ore 24:00.

Nel rispetto dei CAM l'intervento dovrà essere garantito con le seguenti condizioni:

- singolo punto luce spento: entro 48 ore dalla segnalazione;
- almeno tre punti luce consecutivi spenti: entro 24 ore dalla segnalazione;
- cabina/zona spenta: entro 4 ore dalla segnalazione;
- pronto intervento reperibilità: entro 3 ore dalla chiamata;

h) la regolazione dell'accensione e dello spegnimento dei Punti Luce verrà svolta nel rispetto di quanto stabilito dalla delibera dell'AEEG del 01/04/2004 - n. 52/04 e s.m.i. e di quanto altro definito in eventuali Delibere Comunali in vigore, laddove queste risultino più restrittive rispetto a quanto previsto dall'AEEG.

La società verificherà e modificherà, dove necessario, l'impostazione dei tempi di accensione e spegnimento degli armadi di comando e protezione provvisti di orologio astronomico, in considerazione del regime di alba e tramonto civile.

La società, al fine di garantire l'accensione, lo spegnimento e il monitoraggio degli impianti, è autorizzata ad installare sistemi di telecontrollo e supervisione.

Il calcolo del canone contrattuale viene stabilito considerando un monte ore di

accensione degli impianti pari a 4196 l'anno.

i) la reportistica annuale relativa al riepilogo dello stato di applicazione e verifica del contratto, con particolare riferimento ai valori di risparmio conseguiti, agli interventi ordinari e straordinari eseguiti, alle eventuali variazioni introdotte rispetto agli accordi contrattuali, come da piano di Intervento.

l) la reportistica periodica mensile, con indicazione delle attività di manutenzione ordinaria eseguite.

1.2 (Manutenzione ordinaria)

Per “manutenzione ordinaria” si intende il complesso delle prestazioni necessarie a

mantenere in continua efficienza gli impianti di pubblica illuminazione. In particolare la società dovrà effettuare:

a) la sostituzione delle lampade esaurite o rotte e/o dei relativi accessori (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore);

b) la sostituzione, quando sia necessaria per il ripristino del funzionamento del corpo illuminante, nei casi di usura e naturale deterioramento, di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al portalampada: cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavallotto, salvacorda, fascette e/o eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo.

Sono esclusi e pertanto a carico del Comune i casi in cui tali danni siano generati da eventi atmosferici e danneggiamenti da parte di terzi;

c) la pulizia dei quadri elettrici e dei loro componenti almeno una volta ogni sei mesi;

d) la pulizia interna ed esterna dei corpi illuminanti, quando necessaria e verifica delle condizioni di funzionamento degli impianti su tutto il territorio Comunale. La pulizia deve intendersi limitata al solo corpo illuminante ed esclude eventuali parti di edifici, manufatti ed il manto stradale in corrispondenza o vicinanza di punti luce;

e) la ricerca dei guasti e la loro riparazione, ovvero l'esecuzione di tutti gli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità degli impianti, in modo particolare nelle situazioni che possano portare pregiudizio per la pubblica incolumità e, comunque, necessari a rimuovere in via primaria ed immediata ogni situazione di pericolo, a seguito della perlustrazione diurna e notturna prevista nell'esercizio degli impianti.

Sono esclusi i casi in cui i guasti e la loro riparazione siano riconducibili a parti di impianto non sostituite e/o non realizzate da ATES e/o ad eventi non riconducibili alla responsabilità della medesima (ad esempio, eventi atmosferici o atti vandalici, ecc.), in tal caso l'intervento dovrà essere riconosciuto come straordinario.

Inoltre:

f) al termine della realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti, la Società sarà tenuta ad aggiornare o realizzare un'anagrafica tecnica degli impianti con tutte le informazioni relative ad ogni singolo punto luce.

Annualmente, ed a seguito di ogni intervento, è compito della società procedere all'aggiornamento della documentazione sulla consistenza degli impianti. In particolare la società dovrà consegnare al Comune la scheda aggiornata sulla consistenza e sulla tipologia dei corpi illuminanti;

g) annualmente o in qualunque momento, su richiesta del Comune, ATES

dovrà fornire una relazione dettagliata dell'andamento del servizio contenente:

- le indicazioni relative ai consumi, espressi in MWhe;
- la valutazione delle emissioni utilizzando i coefficienti IPCC (IPCC 200626);
- le indicazioni sugli orari di utilizzo;
- i valori di alcuni indicatori significativi, come ad esempio il tasso di guasto reale delle singole componenti (sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione, altri componenti);
- il tempo di intervento su chiamata;
- l'aggiornamento degli indici IPEA* e IPEI* in caso di modifiche all'impianto o nuove progettazioni;
- le prestazioni dei sistemi di telecontrollo e telegestione, se presenti;
- le date e risultati delle verifiche sulla funzionalità degli impianti;
- gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria effettuati e le segnalazioni di disservizio ricevute;
- l'eventuale presenza di criticità e conseguenti proposte di efficientamento dell'impianto;
- l'evidenza del risparmio energetico reale ottenuto, attraverso una contabilizzazione dell'energia con strumenti di misura certificati;
- il conteggio degli incentivi e/o certificati bianchi ottenuti da tale intervento.

Al termine degli interventi di riqualificazione sarà realizzato un aggiornamento delle consistenze degli impianti di pubblica illuminazione.

1.3 (Manutenzione straordinaria)

Per "Manutenzione straordinaria" si intende qualunque intervento derivante

da eventi non previsti e non compresi nella manutenzione ordinaria, quali ad esempio la sostituzione di elementi d'impianto (pali, corpi illuminanti, quadri elettrici, tratti di linea elettrica) che risultano danneggiati da cause esterne, vetustà o non identificate, ma statisticamente prevedibili, quali urti da autoveicoli o simili.

Detti lavori sono da eseguire a misura/economia su richiesta specifica del Comune affidatario. Rientrano in tale categoria di lavori anche la fornitura e posa in opera di nuovi corpi illuminanti, rispondenti alle prescrizioni della L.R. 17/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La manutenzione straordinaria degli impianti, non essendo compresa nel canone del servizio, sarà fatturata a parte dalla società. Ogni intervento straordinario potrà essere affidato a seguito di formulazione da parte della società di apposito preventivo e di approvazione formale da parte del Comune mediante atto amministrativo. Il Comune ha la facoltà di affidare interventi straordinari a Terzi.

Per la definizione dei costi di manutenzione straordinaria la società farà riferimento nelle offerte ai prezzi dei principali listini o in assenza di voci specifiche ad analisi prezzi di dettaglio applicando uno sconto pari al 5%. Alla Società potrà essere altresì affidata la riqualificazione parziale o completa di tratti esistenti o di nuova realizzazione oltre che interventi di riqualificazione, efficientamento di impianti di illuminazione di edifici pubblici e di aree a uso pubblico.

Articolo 2 - (Durata del contratto)

1. Il presente contratto avrà durata di 60 mesi, (corrispondenti ad anni 5);
2. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, al termine di tale periodo e

mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno 2 mesi, la prosecuzione, alle stesse condizioni economiche, dell'affidamento fino alla data di stipula del nuovo contratto, senza che la Società possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità aggiuntive.

Articolo 3 - (Aumenti e diminuzioni)

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto il Comune chieda di aumentare o diminuire la prestazione previste anche relativamente a lavori di efficientamento, riqualificazione o ampliamento delle reti esistenti, per qualsivoglia motivo, la società è tenuta ad accogliere tale richiesta e le parti stipuleranno idoneo atto aggiuntivo;

2. nel caso di aumento dei punti luce, il relativo canone sarà incrementato facendo riferimento al prezzo per tipologia di punto luce indicato nel presente contratto. Analogamente si procederà in caso di diminuzione dei punti luce interessati al servizio. L'aggiornamento sarà effettuato annualmente prendendo a riferimento la data di effettiva attivazione o dismissione di ogni punto luce. Al termine del censimento iniziale, la Società potrà chiedere al Comune un aggiornamento immediato delle consistenze, qualora si ravvisi una variazione superiore al 5% rispetto a quanto riportato nell'allegato B.

Articolo 4 - (Prezzo contrattuale del servizio)

Il Comune, a remunerazione del servizio ricevuto, della fornitura dell'energia elettrica e del capitale investito ai fini della realizzazione delle opere di efficientamento e adeguamento degli impianti, corrisponderà ad ATES un canone globale annuo e soggetto ad eventuali variazioni ed aggiornamenti, secondo quanto previsto dal presente documento.

Il valore del presente contratto è costituito dal fatturato totale generato dalla

Società per tutta la durata del contratto, quale corrispettivo per la fornitura del servizio e l'esecuzione degli interventi previsti ed è quantificato in Euro 430.303,75€+ IVA al netto di eventuali adeguamenti previsti.

Il corrispettivo presunto per il servizio oggetto del presente affidamento è costituito da un canone annuale composto dalle seguenti quote:

a) una quota annua [Xa] destinata a coprire i costi da riconoscere al distributore di energia elettrica. Tale quota, comprendente qualsiasi altro onere a vario titolo preteso dal distributore, è calcolata con le tariffe unitarie correnti che saranno indicizzate ai prezzi di mercato durante la durata del presente affidamento

b) una quota annua [Xb] quale corrispettivo riconosciuto alla Società per la gestione del servizio, la manutenzione ordinaria, programmata-preventiva oggetto del Contratto, come meglio dettagliato negli articoli successivi ed è fissata in € 12.000,00 annui.

Tale quota potrà variare nel corso della durata contrattuale per effetto delle variazioni previste ed individuate negli articoli successivi;

Nella seguente tabella si riportano gli importi delle due quote al netto degli adeguamenti previsti per l'intera durata del contratto:

QUOTA CANONE ENERGIA E MANUTENZIONE [Xa+Xb]	
ANNO 1	86.060,75 €
ANNO 2	86.060,75 €

ANNO 3	86.060,75 €
ANNO 4	86.060,75 €
ANNO 5	86.060,75 €
	430.303,75 €

Il canone Xa ed Xb sarà aggiornato sulla base della reale consistenza dei punti luce individuata, attraverso un'integrazione ed eventuale modifica dell'Allegato B al presente contratto e/o dell'eventuale presenza di carichi esogeni riscontrati ogni qualvolta emergano delle variazioni. L'aggiornamento sarà applicato dal Gestore direttamente in fase di fatturazione periodica.

La società si riserva, dopo opportune verifiche sugli effettivi consumi registrati, ove ne sussista la possibilità, di determinare un importo da utilizzare in eventuali interventi di efficientamento energetico finalizzati al miglioramento dell'efficienza complessiva, concordati e stabiliti preventivamente con l'amministrazione; tale verifica potrà avvenire dopo un opportuno arco temporale che permetta il monitoraggio e la certezza del corrispettivo determinato e non prima comunque di anni 3.

L'affidatario esonera altresì la società dal pagamento di ogni eventuale onere connesso all'occupazione di suolo pubblico, temporaneo e permanente da quest'ultimo effettuate attraverso gli impianti di pubblica illuminazione e di tutti gli accessori funzionali all'erogazione del servizio.

4.1 (Aggiornamento del canone – fattori di aggiustamento)

La revisione dei corrispettivi del Servizio Luce è effettuata assumendo convenzionalmente che il singolo

prezzo unitario sia composto per il 75% dalla quota relativa all'energia elettrica e per il 25% dalla quota relativa alla manutenzione.

La revisione dei Prezzi Unitari viene effettuata mensilmente, attraverso la seguente formula da applicare a ciascun Prezzo Unitario:

$$PM = PM-1 * 1 + [75\% * (V. ENERGIA_M) + 25\% * (V. MANUTENZIONE_M)]$$

Dove:

- PM = Prezzo Unitario relativo al Mese "M", arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;

- PM-1 = Prezzo Unitario Mese Precedente, arrotondato alla seconda cifra decimale, espresso in €/punto luce anno o in €/lanterna anno o in €/segnale luminoso anno;

- V. ENERGIA_M = Variazione Indice PUN comprensivo dei costi relativi al "Trasporto e Gestione del Contatore" (GT) e gli "Oneri di Sistema" (OS) così come pubblicati dall'ARERA (Autorità per la Regolazione dell'Energia Reti ed Ambiente) mensilmente per i clienti non domestici nel mercato di tutela.

$$[(PUN + GT + OS \text{ mese_M}) - (PUN + GT + OS \text{ mese M-1}) / (PUN + GT + OS \text{ mese M-1})]$$

- V ISTAT_M = Variazione indice Istat Costo Prezzi al Consumo Impiegati ed Operai Mese M

$$[(ISTAT \text{ mese_M-1}) - (ISTAT \text{ mese_M-2}) / (ISTAT \text{ mese_M-2})]$$

Per questo indice la variazione relativa al Mese M si calcola sulla variazione del mese precedente

4.2 (manutenzione straordinaria costo della manodopera)

Per gli interventi di manutenzione straordinaria il costo orario della manodopera è fissato in :

Operaio specializzato Elettricista/Edile € 30,00 oltre accessori di legge, ove dovuti;

Tecnico € 45,00 oltre accessori di legge, ove dovuti;

Tale prezzo può essere soggetto a revisione annuale sulla base della variazione dell'indice ISTAT FOI

Articolo 5 – (Pagamento dei corrispettivi)

1. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali viene effettuato previa presentazione di apposita fattura mensile, redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della medesima da parte del Comune.

2. L'Affidatario, trattandosi di "società in house providing", è escluso dall'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., nei rapporti con l'Affidante.

Detta esclusione viene pertanto effettuata in accordo con quanto stabilito da ANAC con propria Delibera n. 556 del 31.05.2017 e successivi chiarimenti, al punto n. 2.5.

Articolo 6 – (Obblighi della società: Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. La Società è tenuta all'osservanza nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di trattamento economico previsto dai contratti collettivi del settore, anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione.

2. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso in cui non sia

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

3. Il Comune, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla Società delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20 per cento dell'importo contrattuale. Tale somma sarà erogata alla Società senza alcuna sua rivendicazione per il ritardato pagamento, quando il predetto Ispettorato avrà dato assicurazione circa l'avvenuta regolarizzazione da parte della Società.

4. La Società è tenuta altresì all'osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, fermo restando che la relativa certificazione costituisce requisito indispensabile per il pagamento dei corrispettivi.

5. La Società deve osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; in particolare, in caso di inosservanza da parte della Società delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro trovano applicazione le sanzioni previste dal D.lgs. 81/2008, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 106.2009.

Articolo 7 – (Obblighi della società -Fornitura del materiale)

Sono a totale carico della Società i materiali occorrenti per le attività di esercizio e di manutenzione ordinaria di cui all'art.1.

Articolo 8 - (Responsabilità della Società)

1. La Società risponde del fatto dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 del Codice Civile.

Articolo 9 - (Tutela contro azioni di terzi)

1. La Società assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati agli impianti comunali Comune ed a terzi a causa di manchevolezze o negligenze nella esecuzione degli adempimenti contrattuali; all'uopo, la Società ha presentato idonea assicurazione RC Impianti dell'importo di € 5.000.000,00.

2. ATES si impegna a segnalare tempestivamente al Comune e viceversa, eventuali situazioni di anomalia o di necessità ad eseguire interventi di adeguamento e/o messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione.

Articolo 10 - (Vigilanza)

1. Il Comune a mezzo di propri rappresentanti, vigila sull'osservanza delle condizioni previste dal presente contratto e propone al Responsabile del Servizio di ATES Società l'eventuale necessità di integrare o variare le modalità di espletamento del servizio stesso.

Articolo 11 - (Forme di inadempimento)

1. La Società è formalmente inadempiente quando:

a) - ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla Relazione Tecnica – Diagnosi Energetica di cui all'allegato A;

b) - non assicuri la prestazione in modo regolare e soddisfacente.

Articolo 12 - (Procedimento di contestazione delle inadempienze)

1. L'omissione di servizio è contestata per iscritto dal responsabile del Comune alla società e comunicata ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni di cui all'art. 13 (Sanzioni per le inadempienze).

La società ha sempre facoltà di produrre, entro i 3 gg. lavorativi successivi

all'avvenuta contestazione, un'eventuale motivata nota esplicativa, finalizzata alla disapplicazione della sanzione prevista. Trascorso tale termine il Comune potrà richiedere il pagamento da parte del gestore di quanto previsto al successivo art. 13.

2. L'omesso servizio per astensione dal lavoro delle maestranze per cause riguardanti in modo specifico la Società non è considerata causa di forza maggiore e, pertanto, la Società stessa ne risponde a pieno titolo.

3. Il non regolare e soddisfacente espletamento delle prestazioni è contestato per iscritto dal responsabile del Comune alla Società e comunicato ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni di cui al successivo art. 13.

Articolo 13 - (Sanzioni per le inadempienze)

1. L'omissione, anche parziale, del servizio comporta l'applicazione di penalità.

La rilevazione di almeno tre omissioni gravi nel corso di un'annualità contrattuale fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto stesso.

2. L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta l'applicazione delle penalità. La contestazione di irregolarità per almeno tre mesi continuativi nello stesso anno solare, fa sorgere nel Comune il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 14 - (Determinazione delle penalità)

Nella seguente tabella si riportano le penali previste

Applicazione delle penali

Descrizione	Valore
Ritardo nell'inizio dell'erogazione dei servizi	€ 150 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le parti.
Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Capitolato di Appalto	L'importo della penale sarà pari alla quantificazione dei costi per l'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti.
Interruzione del servizio conseguenti a interventi non concordati o dovuti a cause imputabili alla cattiva conduzione degli impianti	€ 150,00 per ogni giorno di disservizio
Mancato rispetto dei tempi di intervento previsti nell'ambito della gestione del servizio (nel caso siano fissati in termini di ore)	€ 50 per ogni ora di ritardo
Mancato rispetto dei parametri contrattuali (illuminamento, efficienza luminosa, ecc)	€ 50 per ogni PL non conforme. Con la necessità di comunicare tempi e metodi per la risoluzione della non conformità.

Incuria nel mantenimento degli impianti e/o dei locali	€ 100 per ogni inadempimento
--	------------------------------

Mancato approvvigionamento di energia elettrica, per i casi dovuti a cause imputabili alla cattiva gestione da parte dell'appaltatore	L'importo della penale sarà valutato in funzione del disservizio creato ed agli eventuali danni derivati
---	--

Mancato completamento dei lavori entro il termine previsto dal cronoprogramma progetto esecutivo, per cause non giustificate	100 € giorno per ogni giorno dopo 15 gg dalla diffida scritta
--	---

Non è consentito effettuare compensazioni del canone contrattuale a fronte dell'applicazione delle penali. Ogni penalità applicabile sarà corrisposta dalla Società al Comune in maniera distinta.

Articolo 15 - (Oneri a Carico del Comune)

Il Comune si impegna a fornire alla società tutta la documentazione disponibile inerente gli impianti oggetto del presente contratto (es. schemi elettrici dei quadri, schemi elettrici degli impianti esistenti, libretti di uso e manutenzione di apparecchiature installate nei quadri elettrici ecc...).

Articolo 16 - (Sospensione dei pagamenti)

1. Il Comune, al fine di ottenere garanzia rispetto alla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti alla Società cui sono state contestate inadempienze

nell'esecuzione di procedure e nella prestazione del servizio, fino a che quest'ultima non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Tale previsione esclude la quota energia che dovrà essere puntualmente corrisposta in quanto necessaria per assicurare la continuità del servizio.

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa.

3. Il Comune può dichiarare risolto il contratto qualora, alla scadenza dei tre mesi di cui al precedente comma 2, la Società non sia posta in regola.

4. Il Comune si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi alla Società quando, a seguito di esecuzione in danno del servizio, debba corrispondere al nuovo appaltatore corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con la Società inadempiente.

Articolo 17 - (Ritardo nei pagamenti)

1. Il Comune è tenuto a provvedere al pagamento entro 30 giorni dall'emissione della corrispondente fattura da parte di ATES.

2. Il mancato rispetto dei termini fa sorgere nella Società il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme dovute al tasso di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002.

Articolo 18 - (Recesso e risoluzione del contratto)

1. Il Comune può recedere dal contratto:

a) in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Società delle spese sostenute, delle prestazioni rese, delle quote relative ai lavori effettuati e del mancato guadagno;

b) per motivi di pubblico interesse;

c) per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;

d) in caso di fallimento-liquidazione giudiziale del contraente;

e) In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società.

2. Il Comune può dichiarare risolto il contratto:

a) in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza da parte di ATES Srl;

b) qualora la Società ometta, anche parzialmente, di assicurare il servizio secondo quanto previsto dal presente contratto e dalla Relazione Tecnica – Diagnosi Energetica di cui all'allegato A;

c) dopo tre gravi contestazioni di omissione del servizio nel corso del contratto;

c) dopo tre mesi consecutivi in ognuno dei quali, nel corso dello stesso anno solare ha avuto luogo la contestazione di inadempienza agli obblighi contrattuali;

d) nel caso in cui, alla scadenza dei tre mesi di sospensione dei pagamenti, la Società non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

3. La Società ha diritto alla risoluzione del contratto:

a) in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Società, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;

b) nel caso in cui il Comune richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del contratto oltre i limiti previsti dal precedente art. 2;

4. la risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nella determinazione di cui al successivo art. 25 e comunque non si estende alle

prestazioni già eseguite;

5. il recesso deve essere comunicato alla Società almeno trenta giorni prima della data dalla quale avrà effetto.

Articolo 19 - (Conseguenze del recesso e della risoluzione)

1. In deroga all'art. 1671 del Codice civile, la Società ha diritto al corrispettivo fino al giorno precedente a quello stabilito per il recesso o per la risoluzione.

2. Nelle ipotesi previste al precedente art. 18, comma 1, lettere a) e b), ha diritto anche ad una mensilità, pari all'importo del canone pattuito, a titolo di risarcimento.

Articolo 20 - (Modalità del provvedimento di risoluzione)

1. La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con determinazione a firma del responsabile del servizio che ha sottoscritto il contratto.

2. L'emissione della determinazione viene comunicata a mezzo pec alla Società.

Articolo 21 - (Controversie)

Ogni controversia avente per oggetto l'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, comprensivo degli allegati, è soggetta a preventivo tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023. In mancanza, la controversia è devoluta alla competenza del Foro di Milano con espressa esclusione di ogni concorrente competenza, anche ex art. 20 c.p.c.

Articolo 22 - (Spese contrattuali)

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle relative ai suoi allegati e copie necessarie, nonché tutte le imposte, tasse ed

altri oneri fiscali, sono a completo ed esclusivo carico della Società. Le parti si danno atto che il presente contratto non richiede registrazione, qualora una delle parti ritenga di registrarlo in caso d'uso dovrà sopportare le relative spese.

Art. 23 – (Proprietà degli impianti)

Gli impianti oggetto del presente contratto sono di proprietà del Comune affidante, che ne trasferisce il possesso alla Società per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto fino al termine dello stesso, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione.

Art. 24 – (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti fanno espressamente rinvio alla normativa di settore, per quanto applicabile.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

In collegamento da remoto il 15/07/2024

Comune di Orio al Serio: Caroli arch. Lucia

ATES S.R.L.: Dott. Ugo Ottaviano Zanello

ALLEGATO A

(Relazione e proposta di Contratto di Pubblica Illuminazione)

ALLEGATO B

(Consistenze)

ALLEGATO B – Consistenze e Canone Energia post efficientamento

ALLEGATO B - Consistenze e Canone Energia post efficientamento

		CANONE ENERGIA E MANUTENZIONE SENZA EFFICIENTAMENTO				
	TIPOLOGIA	P_NOM	COSTO SINGOLO PL ANNUO*	NUM	P_TOT [kW]	COSTO TOTALE ANNUO*
	Vapori di sodio ad alta pressione	100	143,62 €	4	0,40	548,64 €
	Vapori di sodio ad alta pressione	150	175,51 €	97	14,55	17.024,76 €
	Vapori di sodio ad alta pressione	250	248,21 €	56	14,00	13.899,52 €
	Vapori di alogenuri metallici	39	94,14 €	97	3,78	9.131,66 €
	Vapori di alogenuri metallici	70	145,62 €	17	1,19	2.475,57 €
	Vapori di alogenuri metallici	100	159,01 €	4	0,40	636,05 €
	Vapori di alogenuri metallici	150	188,06 €	9	1,35	1.692,58 €
	Led	18	54,97 €	8	0,14	439,73 €
	Led	24	61,50 €	64	1,54	3.936,08 €
	Led	36	72,39 €	22	0,79	1.592,59 €
	Led	40	68,90 €	75	3,00	5.167,21 €
	Led	54	86,76 €	6	0,32	520,59 €
	Led	60	88,24 €	73	4,38	6.441,38 €
	Led	84	113,78 €	8	0,67	910,20 €
	Led	95	125,48 €	4	0,38	501,91 €
	Led	120	144,07 €	19	2,28	2.737,38 €
	Led	500	579,84 €	24	12,00	13.916,08 €
	Fluorescente lineare (vapori HG)	58	97,26 €	2	0,12	194,51 €
	Fluorescente lineare (vapori HG)	80	120,99 €	11	0,88	1.330,90 €
	Manutenzione Campi aeroporto	400	96,11 €	20	-	1.922,28 €
	Manutenizone Led Campi Cavour	200	21,69 €	48	-	1.041,10 €
					-	
				668	62,18	86.060,75 €

ALLEGATO C

(Elenco POD)

POD	INDIRIZZO
IT001E14038275	VIA LOMBARDIA VIA PORTICO
IT001E14039878	VIA COLOMBO AN
IT001E14305607	SEM .VIA AEROPORTO - VIA COLOMBO
IT001E17153058	VIA AEROPORTO SN
IT001E17295685	SEM. VIA GIOVANNI 23 - VIA LOCATELLI
IT001E17295686	SEM. VIA LOCATELLI - VIA RISORGIMENTO
IT001E17709846	VIA CAVOUR
IT001E25524770	VIA LOMBARDIA SN
IT001E25712047	VIA INDUSTRIA 1
IT001E25712048	VIA ROMA



CITTÀ DI ORIO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211
fax 035-4203250

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

**RELAZIONE SULL'ANDAMENTO DEL
CONTRATTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

(1 Novembre 2016 – 31 Ottobre 2023)

e

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLE RAGIONI
E DELLA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI
PER L'AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING
DEL CONTRATTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

(1 Gennaio 2024 – 31 Dicembre 2028)

**affidamento a società in house ai sensi degli artt. 14 e 17 del
D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201**



CITTÀ DI ORIO AL SERIO

PROVINCIA DI BERGAMO

Via Locatelli, 20 • 24050 Orio al Serio

Partita IVA: 00723880167 • Codice Fiscale: 80038190163

tel. 035-4203211

fax 035-4203250

Sito web: www.comune.orioalserio.bg.it Email: info@comune.orioalserio.bg.it

PEC: egov.orioalserio@cert.poliscomuneamico.net

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell'affidamento	Contratto di Gestione degli impianti di illuminazione pubblica
Ente Affidante	Comune di Orio al Serio (BG)
Tipo di affidamento	Affidamento secondo la formula dell'" <i>in house providing</i> "
Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Orio al Serio (BG)

Soggetto responsabile della compilazione

Nominativo	Arch. Lucia Caroli
Ente di riferimento	Comune di Orio al Serio
Area di Riferimento	Settore Gestione Territorio e Ambiente
Telefono	035 4203242
E-mail	tecnico@comune.orioalserio.bg.it
Data di redazione	15 dicembre 2023

1. Premessa: scopo della presente relazione

La presente relazione esplica l'attività istruttoria finalizzata alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e delle condizioni di convenienza in merito all'affidamento del Contratto Gestione impianti di illuminazione pubblica –, relativamente agli immobili di proprietà del Comune di Orio al Serio (BG), alla Società *“in house”* Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l., con sede legale in Trezzo sull'Adda (MI), Via G. Pastore n. 2/4, Codice Fiscale e P.IVA 05064840969 (di seguito *“A.T.E.S.”* o la *“Società”*).

2. Inquadramento normativo

Ai sensi dell'art. 14 del TUSPL, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i., tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei propri servizi, l'Ente locale, ravvisata la sussistenza dell'interesse pubblico, provvede all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- “a) affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione Europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione Europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 267 del 2000”.*

Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'Ente locale tiene conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio ed agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione si tiene conto, altresì, dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30 del TUSPL.

Degli esiti della predetta valutazione l'ente deve dare conto prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione, nella quale sono evidenziate, altresì, le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.

Proseguendo, il successivo art. 17 del TUSPL prevede che gli enti locali possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società *in house*, nei limiti di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici (art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Nella presente relazione si darà conto, pertanto, delle ragioni di scelta dell'affidamento del servizio mediante lo strumento dell'*"in house providing"*, mediante illustrazione dell'attività istruttoria compiuta in adempimento degli obblighi di cui al combinato disposto degli articoli 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, c.d. "Testo Unico dei Servizi Pubblici Locali di Rilevanza Economica" (TUSPL), anche in relazione alle previsioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

3 Caratteristiche della Società – art. 16 D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.

L'Azienda Territoriale Energia e Servizi – A.T.E.S. S.r.l., con sede legale in Trezzo sull'Adda (MI), Via G. Pastore n. 2/4, Codice Fiscale e P.IVA 05064840969, capitale sociale € 760.000,00, è una società ad integrale capitale pubblico, partecipata, tra gli altri, dal Comune di Orio al Serio (BG) che, attualmente, detiene una quota pari all'3,84% e corrispondente al capitale sociale di € 28.240,00 su € 736.000,00, versato.

Ai sensi dell'art. 2 dello statuto societario, la Società, *«che opera a favore dei soci enti pubblici, in conformità alle normative vigenti in materia, persegue lo scopo di produrre energia da fonti rinnovabili, sviluppare azioni finalizzate all'efficienza energetica per produrre benefici di carattere economico ed ambientale, attraverso:*

- *l'utilizzo del meccanismo del Finanziamento Tramite Terzi (Third party financing o T.P.F.) e della finanza di progetto (Project Financing o P.F.), al fine di ottenere la riduzione della domanda energetica e delle emissioni inquinanti;*
- *la diffusione sul territorio di impianti di generazione distribuita di energia, basati sullo sfruttamento delle fonti rinnovabili;*
- *lo sviluppo delle buone pratiche al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti nel Protocollo di Kyoto, anche attraverso appositi studi e ricerche per la razionalizzazione dell'uso efficiente di energia.*

In particolare, la società opererà in veste di E.S.C.O. secondo i canoni ed i principi dettati dalla Unione Europea ed in conformità alla norma UNI CEI 11352 (pubblicata l'08 aprile 2010) per progettare, realizzare e gestire interventi nel campo energetico.

Al fine di perseguire la conservazione del patrimonio immobiliare, ambientale e naturale dei territori di riferimento si occuperà di:

- *ricerca e sviluppo di tecnologie nel campo dell'energia;*
- *ricerca e sviluppo di tecnologie nel campo dell'energia;*
- *progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di illuminazione interna ed esterna;*
- *gestione dell'energia autoprodotta;*
- *garantire i livelli di prestazione proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (Energy Performance Contract);*

- eseguire Diagnosi e Certificazioni Energetiche a supporto delle attività svolte;
- divulgazione, sensibilizzazione ed informazione sull'efficienza energetica e le fonti rinnovabili.

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi la società potrà:

- a) sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con i soggetti finanziari a bancari al fine di accedere al credito ed alle fonti di finanziamento anche derivanti da programmi comunitari, nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria previsti dalla legge;*
- b) effettuare servizi di consulenza e assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori energetico ed ambientale a favore degli enti soci;*
- c) partecipare a programmi europei, nazionali e regionali inerenti all'energia e l'ambiente anche attraverso accordi con gli enti promotori».*

4 Modello dell'*in house providing*

La Società opera secondo il modello "*in house providing*" rispondendo alle caratteristiche e ai presupposti stabiliti dagli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nei seguenti termini:

- (a) le amministrazioni aggiudicatrici esercitano in modo congiunto sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- (b) ai sensi dell'art. 2.3 dello Statuto societario *«la società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività per conto degli enti locali soci in misura superiore all'80% del fatturato annuo. La produzione ulteriore rispetto al suddetto termine è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società»;*
- (c) nella Società non vi è alcuna partecipazione di capitali privati.

A corollario di quanto sopra, si evidenzia che in conformità all'ormai abrogato art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed a seguito di istruttoria da parte di ANAC, la Società A.T.E.S. S.r.l. è iscritta nell'*«elenco delle Amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.»*; iscrizione regolarmente disposta dall'ANAC in data 10 gennaio 2021.

5 Motivazioni a sostegno della scelta di ricorrere allo strumento dell'affidamento "*in house providing*" del Contratto di Gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Orio al Serio (BG)

Il Comune di Orio al Serio (BG) ritiene che lo strumento dell'affidamento *in house providing* sia, allo stato attuale, la migliore soluzione giuridica per la tutela degli interessi dell'Ente stesso.

Come anticipato, la Società A.T.E.S. S.r.l. è una società *“in house providing”*, conforme ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., interamente partecipata da capitale pubblico e svolge i propri servizi unicamente in favore dei Comuni soci.

Le società *“in house”* sono oggi ampiamente considerate e riconosciute, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, quali *“longa manus”* dell'Amministrazione affidante, soggetti strumentali a servizio del Comune e di cui costituiscono una promanazione senza alcun rapporto di terzietà.

In particolare, con il termine *“in house”* – di originaria derivazione comunitaria – si intende la possibilità, per il Comune socio, di affidare direttamente il servizio come se fosse eseguito in proprio, senza dover ricorrere all'espletamento dell'iter di gara di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nuovo Codice dei contratti pubblici (c.d. *“outsourcing”*).

Ciò consente al Comune di snellire le procedure di affidamento e di avere un interlocutore rapido ed efficace per l'espletamento dei servizi, la realizzazione dei lavori e delle forniture necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa. La società *in house*, a sua volta, rivestendo il ruolo di *“Stazione Appaltante”* nei confronti dei terzi, sarà soggetta alle regole dell'evidenza pubblica e dovrà seguire i dettami del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nuovo Codice dei contratti pubblici, garantendone la corretta applicazione.

In particolare, si è in presenza di una società *“in house”* quando:

- l'ente committente esercita sul soggetto affidatario un *“controllo analogo”* a quello che esercita sui propri servizi;
- il soggetto affidatario realizza la parte più importante della propria attività con l'ente committente (o gli enti se son più di uno) che la controlla;
- il capitale è interamente pubblico, ovvero appartiene nella sua totalità agli enti pubblici che la compongono.

La scelta tra il sistema dell'affidamento della prestazione mediante gara pubblica – c.d. *“outsourcing”* – e l'opposto modello dell'affidamento c.d. *“in house”* deve essere fatta sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni *in house*, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche (art. 7, D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed art. 17, D.Lgs. n. 201/2022).

L'affidamento *“in house”* determina, quindi, il concretizzarsi di un legame giuridico tra la società e l'Ente Pubblico non riconducibile ad un rapporto contrattuale tra due soggetti autonomi e distinti, cosicché A.T.E.S. S.r.l. nel rispetto dei requisiti di legge, è da considerarsi a tutti gli effetti quale promanazione di ciascuno dei propri Comuni soci.

Infine, la Società A.T.E.S. S.r.l. è accreditata come ESCo, acronimo di “Energy Service Company”, e fornisce tutti i servizi necessari a realizzare gli interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica.

5.1 La soluzione contrattuale: il Contratto di Gestione degli impianti di illuminazione pubblica ed il suo contenuto

L'affidamento *in house providing* sopra descritto si concretizza mediante la sottoscrizione di un Contratto di Gestione degli impianti di illuminazione pubblica, che ha come oggetto la fornitura di energia, la conduzione e la manutenzione degli impianti termici comunali

Il contratto di concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla sua sottoscrizione e ricomprenderà le seguenti attività a carico della Società:

- fornitura dell'energia elettrica ed esercizio e conduzione degli impianti di illuminazione pubblica;
- manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici esistenti o realizzati durante il periodo contrattuale;
- manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici per la parte realizzata o riqualficata dalla società durante il periodo contrattuale, così come si dirà in seguito;

5.2 Le esperienze pregresse ed i risultati ottenuti per il Comune di Orio al Serio (BG)

Di seguito si presenta un breve relazione sull'esecuzione del contratto Pubblica Illuminazione scaduto il 31 Ottobre 2023 e prorogato sino al 31.12.2023.

1.1. BASELINE DI RIFERIMENTO DEL CONTRATTO 2013-2023

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – ANNO 2013

CODICE CLIENTE	Indirizzo FATTURA	F1	F2	F3	Totale anno
IT001E25712048	VIA ROMA	37.943	36.827	36.828	111.598
IT001E14039878	VIA COLOMBO AN	23.833	23.132	23.131	70.096
IT001E17153058	VIA AEROPORTO SN	10.621	10.308	10.308	31.237
IT001E25524770	VIA LOMBARDIA SN	43.855	42.565	42.565	128.985
IT001E14038275	VIA LOMBARDIA VIA PORTICO	3.424	3.323	3.324	10.071
IT001E25712047	VIA INDUSTRIA 1	12.759	12.348	12.348	37.455
IT001E17709846	VIA CAVOUR				4.626
Totale					394.068

CONSISTENZE RILEVATE – 2013

Tipo	Potenza nominale [W]	Potenza assorbita [W]	Consistenze Contratto	Consumi normalizzati [kWh]
HG	80	98	-	-
HG	125	150	-	-
HG	250	285	-	-
SHP	70	85	14	4.993
SHP	100	120	113	56.898
SHP	150	178	147	109.793
SHP	250	290	101	122.901
SHP	400	464	-	-
SHP	1.000	1.150	-	-
HQI	70	80	17	5.707
HQI	39	45	97	18.316
HQI	100	115	4	1.930
HQI	150	165	9	6.231
Led	36	36	22	3.323
Led	95	95	4	1.594
Led	120	120	15	7.553
Led	500	500	24	50.352
Fluorescente lineare (vapori HG)	58	70	2	587
Fluorescente lineare (vapori HG)	80	90	11	4.154
Consumo complessivo - normalizzato			580	394.332

PREVISIONE CONSISTENZE POST LAVORI

Tipologia Corpo Illuminante	Potenza nominale [W]	Potenza assorbita [W]	Consistenze Contratto	Consumi normalizzati [kWh]
Vapori di sodio ad alta pressione	100	120	4	-
Vapori di sodio ad alta pressione	150	178	97	72.448
Vapori di sodio ad alta pressione	250	290	56	68.143
Vapori di alogenuri metallici	39	45	97	18.316
Vapori di alogenuri metallici	50	60	-	-
Vapori di alogenuri metallici	70	80	17	5.707
Vapori di alogenuri metallici	100	115	4	1.930
Vapori di alogenuri metallici	150	165	9	6.231
Led	18	18	-	-
Led	24	24	64	6.445
Led	36	36	22	3.323
Led	40	40	75	12.588
Led	50	50	-	-
Led	54	54	6	1.360
Led	60	60	73	18.378
Led	72	72	-	-
Led	84	84	-	-
Led	95	95	4	1.594
Led	120	120	15	7.553
Led	500	500	24	50.352
Fluorescente lineare (vapori HG)	58	70	2	587
Fluorescente lineare (vapori HG)	80	90	11	4.154
Consumo previsto			580	279.110
Risparmio previsto [kWh]		115.222,16	29%	

1.2. SITUAZIONE AL TERMINE DEL CONTRATTO

CONSUMI ENERGIA ELETTRICA – ANNO 2022

CODICE CLIENTE	Indirizzo FATTURA	F1	F2	F3	Totale anno
Illuminazione Pubblica					
IT001E25712048	VIA ROMA	3.513	7.411	19.058	29.982
IT001E14039878	VIA COLOMBO AN	1.498	4.264	10.778	16.540
IT001E17153058	VIA AEROPORTO SN	966	7.689	23.169	31.824
IT001E25524770	VIA LOMBARDIA SN	4.245	23.363	57.664	85.272
IT001E14038275	VIA LOMBARDIA VIA PORTICO	661	4.043	8.813	13.517
IT001E25712047	VIA INDUSTRIA 1	3.658	11.860	26.699	42.217
IT001E17709846	VIA CAVOUR	662	3.541	9.249	13.452
Parziale P.III.					232.804
Altre utenze					
IT001E14305607	SEM. VIA AEROPORTO - VIA COLOMBO	1.753	2.295	5.660	9.708
IT001E17295685	SEM. VIA GIOVANNI 23 - VIA LOCATELLI	174	188	407	769
IT001E17295686	SEM. VIA LOCATELLI - VIA RISORGIMENTO	215	213	440	868
Parziale Altre utenze					11.345
Totale					244.149

CONSISTENZE RILEVATE – 2023

Tipologia Corpo Illuminante	Potenza nominale [W]	Potenza assorbita [W]	Consistenze Contratto	Consumi normalizzati [kWh]
Vapori di sodio ad alta pressione	100	120	4	
Vapori di sodio ad alta pressione	150	178	97	72.448
Vapori di sodio ad alta pressione	250	290	56	68.143
Vapori di alogenuri metallici	39	45	97	18.316
Vapori di alogenuri metallici	50	60	-	-
Vapori di alogenuri metallici	70	80	17	5.707
Vapori di alogenuri metallici	100	115	4	1.930
Vapori di alogenuri metallici	150	165	9	6.231
Led	18	18	8	604
Led	24	24	64	6.445
Led	36	36	22	3.323
Led	40	40	75	12.588
Led	50	50	-	-
Led	54	54	6	1.360
Led	60	60	73	18.378
Led	72	72	-	-
Led	84	84	8	2.820
Led	95	95	4	1.594
Led	120	120	19	9.567
Led	500	500	24	50.352
Fluorescente lineare (vapori HG)	58	70	2	587
Fluorescente lineare (vapori HG)	80	90	11	4.154
Consumo complessivo (con aumento consistenze per ampliamento impianto) *			600	284.548
Consumo complessivo riferito alle consistenze in baseline (ovvero senza considerare la variazione consistenze per ampliamento)			580	279.110

* variazione consistente per ampliamento

Tipologia Corpo Illuminante	Potenza nominale [W]	Potenza assorbita [W]	Consistenze Contratto	Consumi normalizzati [kWh]
Led - Parco Collodi	84	84	8	2.820
Led - Nuova ciclabile	18	18	8	604
Led - Parcheggio Collodi	120	120	4	2.014
Consumo complessivo - normalizzato			20	5.438

Risparmio ottenuto sulla baseline [kWh]	115.222,16	29%
--	-------------------	------------

1.3. RISPARMI ECONOMICI OTTENUTI

Periodo	Risultati contratto ATES - 2013-2023								Stima spesa Comune per lo stesso periodo - senza efficientamento			
	Fatturato Comune	a Consumi kWh	Costo medio kWh	ATES - Costo EE	ATES - Costo manutenzione	ATES - Costi generali	ATES - Totale costi	ATES - Margine	Spesa senza interventi EE	Spesa Manutenzione Ordinaria	Manutenzione straordinaria evitata	Totale
Pre intervento												
2013		394.332	0,185 €		12.200,00 €							
2014 - gen-mar	65.713,00 €	245.590	0,157 €	38.521,00 €								
da aprile 2014												
2014 - apr-dic	87.617,33 €	355.145	0,157 €	55.704,79 €	9.000,00 €	8.761,73 €	73.466,53 €	14.150,81 €	62.704,22 €	12.200,00 €		74.904,22 €
2015	81.880,00 €	336.113	0,172 €	57.844,23 €	9.000,00 €	8.188,00 €	75.032,23 €	6.847,77 €	68.799,39 €	12.200,00 €		80.999,39 €
2016	74.434,00 €	305.345	0,172 €	52.463,22 €	9.000,00 €	7.443,40 €	68.906,62 €	5.527,38 €	68.686,91 €	12.200,00 €		80.886,91 €
2017	76.747,00 €	334.180	0,163 €	54.438,56 €	9.000,00 €	7.674,70 €	71.113,26 €	5.633,74 €	65.123,25 €	12.200,00 €		77.323,25 €
2018	81.803,00 €	337.129	0,197 €	66.388,67 €	9.000,00 €	8.180,30 €	83.568,97 €	1.765,97 €	78.724,11 €	12.200,00 €		90.924,11 €
Post intervento												
2019	79.684,00 €	245.228	0,172 €	42.176,62 €	9.000,00 €	7.968,40 €	59.145,02 €	20.538,98 €	68.756,16 €	12.200,00 €		80.956,16 €
2020	82.233,00 €	215.066	0,154 €	33.162,60 €	9.000,00 €	8.223,30 €	50.385,90 €	31.847,10 €	61.643,42 €	12.200,00 €		73.843,42 €
2021	73.904,00 €	213.979	0,240 €	51.422,00 €	9.000,00 €	7.390,40 €	67.812,40 €	6.091,60 €	96.069,98 €	12.200,00 €		108.269,98 €
2022	124.124,00 €	244.149	0,322 €	78.661,00 €	9.000,00 €	12.412,40 €	100.073,40 €	24.050,60 €	128.799,56 €	12.200,00 €		140.999,56 €
2023 - gen-giu	44.721,00 €	93.603	0,243 €	22.776,00 €	9.000,00 €	4.472,10 €	36.248,10 €	8.472,90 €	97.274,18 €	12.200,00 €		109.474,18 €
TOTALE	807.147,33 €	2.679.937,00 €	1,99 €	515.037,70 €	90.000,00 €	80.714,73 €	685.752,43 €	121.394,90 €	796.581,17 €	122.000,00 €	20.000,00 €	938.581,17 €
MEDIO	84.962,88 €	282.098,63 €	0,21 €	54.214,49 €	9.473,68 €	8.496,29 €	72.184,47 €	12.778,41 €				
								5%				

Risparmio economico	
Risultati contratto ATES - 2013-2023 - fatturato	807.147,33 €
Stima spesa Comune per lo stesso periodo - senza efficientamento	938.581,17 €
Costi evitati	131.433,84 €
	-14%

Con riferimento alle tabelle riportate nelle pagine precedenti

1. Ha beneficiato di importanti risparmi

Riduzione del 29% dei consumi con riferimento allo stato degli impianti nel 2013 e del 14% dei costi riferito ad uno scenario senza efficientamento.

2. Ha ottenuto una sensibile riduzione delle emissioni in atmosfera. Considerando una produzione media di 0,65 kg Co₂/kWh si può stimare una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 75.000 kg di CO₂ all'anno. Tale quantità è equivalente a quella assorbito da circa 3.000 alberi di medio fusto.

3. Ha ottenuto un miglioramento nella qualità del servizio.

Non si sono rilevate contestazioni durante il rapporto contrattuale. Durante il periodo del Contratto di Gestione degli impianti di illuminazione pubblica la Società A.T.E.S. S.r.l. ha ricevuto e gestito circa n. 20 segnalazioni annue.

4. Ha realizzato tutti gli importanti interventi di adeguamento e efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica previsti dal contratto

Il Contratto Gestione ed efficientamento impianti di illuminazione pubblico scaduto il 31/10/2023 ha previsto investimenti per oltre € 300.000,00 con la riqualificazione e l'efficientamento di parte del patrimonio di impianti di illuminazione comunali parziale. Gli interventi sono stati eseguiti senza contestazioni, nei tempi previsti e nel rispetto delle condizioni contrattuali.

6 Analisi di convenienza tecnico-economica

Con la sottoscrizione del Contratto di Gestione degli impianti di illuminazione pubblica la Società A.T.E.S. S.r.l. si impegnerà:

- a) alla conduzione, manutenzione ed esercizio impianti;
- b) alla fornitura dell'energia elettrica.

In particolare, il Comune beneficerà dei seguenti vantaggi:

1) Importante riduzione del rischio di gestione e costi di manutenzione straordinaria

Ates garantisce la manutenzione di tutti i componenti installati in occasioni di interventi di manutenzione straordinaria per tutta la durata del contratto, ben superiore ai due anni offerti dagli installatori. Ates offre altresì un prezzo unitario per corpo illuminante indipendente dalla variazione della prestazione dei corpi illuminanti e del loro ciclo di vita.

2) Flessibilità contrattuale

Il contratto che legherà il Comune di Orio al Serio e Ates Srl, grazie al rapporto privilegiato con la società *in house* e alla conseguente assenza di vincoli stringenti, sarà flessibile sia in caso di uscita anticipata da parte dell'Amministrazione che in caso di aumento/riduzione delle utenze servite.

3) Assenza di proposte equivalenti su CONSIP

CONSIP non offre un Servizio Gestione degli impianti di illuminazione pubblica adeguato alle necessità del Comune di Orio al Serio, esteso inoltre oltre che all'intero sistema di Pubblica Illuminazione, anche alle torri faro di Via Portico ed ai sistemi di illuminazione dei due campi sportivi di Via Cavour e di Via Aeroporto.

Il Servizio "Gestione ed efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali", il più simile all'oggetto del contratto da stipulare, impone una durata vincolante di nove anni, quasi doppia rispetto a quella desiderata dall'Amministrazione.

4) Economie di processo

L'assenza nel sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla data odierna di una convenzione unica per l'erogazione del medesimo servizio oggetto del presente affidamento, che preveda nel suo complesso la gestione di sistemi di pubblica illuminazione stradale e sistemi di illuminazione di impianti sportivi, fa sì che l'affidamento del contratto di servizio in oggetto permette all'ente di conseguire, in fase di affidamento, economie di processo dovute all'attivazione di un unico procedimento ed in fase di esecuzione del contratto ulteriori economie di processo generale dalla presenza di un referente unico quale interfaccia del settore comunale di riferimento.

Le economie di cui al punto precedente si traducono:

- in economie di spesa dovute alla riduzione del tempo di impiego delle risorse umane comunali per la gestione ed erogazione del servizio, che per il Comune di Orio al Serio assumono particolare rilevanza, atteso che per sua dimensione demografica è dotato di un ufficio tecnico unitario con la presenza di ridotte unità di personale, a fronte di un corposo patrimonio immobiliare presso cui erogare il servizio calore;
- capacità di erogare un servizio dagli elevati standard di qualità, non ottenibili con erogazione disgiunta dei singoli sub-servizi che compongono il presente affidamento.

Nell'arco temporale di vigenza del precedente contratto di Pubblica Illuminazione (01.11.2016-31.10.2023) si è riscontrata l'ottimizzazione del servizio in quanto la società oltre a garantire congrui prezzi ha dimostrato elevata capacità di gestione di ogni criticità o imprevisto abbia interessato lo svolgimento del servizio, con interventi tempestivi, efficaci e risolutivi, che hanno consentito il mantenimento di condizioni di sicurezza per il sistema viario comunale e l'erogazione ai cittadini di un servizio con elevati standard qualitativi, compreso il servizi sportive erogati presso le due strutture sportive comprese nell'appalto.

La predetta ottimizzazione del servizio comporta un minor impegno economico ed organizzativo del Settore Gestione Territorio e Ambiente.

Il nuovo affidamento del servizio Pubblica Illuminazione per l'arco temporale 01.01.2024-31.12.2028 consente inoltre di conservare e valorizzare il know how acquisito nel corso della gestione precedente e di mantenere l'erogazione del servizio con i medesimi elevati standard qualitativi.

5) Interlocutore unico

Affidare la fornitura di energia elettrica e la conduzione e manutenzione degli impianti ad un unico soggetto agevola il lavoro degli uffici, che in caso contrario dovrebbero occuparsi di garantire la fornitura di energia elettrica e del rapporto con i manutentori/terzi responsabili, con i conseguenti crescenti oneri amministrativi, come meglio illustrato nel paragrafo precedente.

6) Supporto nella partecipazione a bandi di finanziamento

Ates ha comprovata esperienza nel supporto ai Comuni per i quali presta il Servizio di Gestione degli impianti di illuminazione pubblica nella partecipazione a bandi di finanziamento per interventi di efficientamento ed ammodernamento degli impianti.

7 **La verifica periodica di cui all'art. 30 del TUSPL, D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.**

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 27.12.2022, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Orio al Serio (BG) ha approvato il Piano di Razionalizzazione Annuale delle Società partecipate detenute dallo stesso, tra cui figura la Società A.T.E.S. S.r.l..

Alla scheda n. 4 – Mantenimento senza interventi di razionalizzazione – è indicato al punto n. 3 per A.T.E.S. S.r.l. *“la rispondenza della Società ai requisiti previsti per l'affidamento in house providing; solidità dell'azienda evidenziata dai bilanci degli ultimi tre esercizi; possibilità di usufruire di utili”.*

Si osserva che, anche sotto il presente profilo, non risultano motivi ostativi all'affidamento in house del Contratto di Gestione degli impianti di illuminazione pubblica alla Società A.T.E.S. S.r.l..

8 **Conclusioni**

In conclusione, in base all'analisi effettuata i cui esiti sono riportati nei precedenti paragrafi, l'affidamento del Contratto di Gestione degli impianti di illuminazione pubblica (alla Società in house A.T.E.S. S.r.l. presenta, ad oggi, margini certi di convenienza tecnica ed economica rispetto all'ipotesi di ricorso al libero mercato.

**IL Responsabile del Settore
Gestione Territorio e Ambiente
Arch. Lucia Caroli**

Firmato digitalmente da: Lucia Caroli
Data: 18/12/2023 11:16:34